



Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI	4
2.1 Percorso 1.....	5
2.2 Percorso 2.....	8
2.3 Percorso 3.....	13
2.4 Percorso 4.....	19
3. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI.....	26

ALLEGATI

Allegato A “Modello di controllo e di verifica preventiva”

Allegato B “Modello per l’informativa preliminare ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale”

Allegato C “Modello per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione della proposta di piano”

Allegato D “Linee guida per la valutazione degli effetti attesi (procedure, modelli ed indicatori)”

Allegato E “Linee guida per la definizione del sistema di monitoraggio dei piani e programmi regionali”

Allegato F “Linee guida per effettuare la Valutazione ambientale strategica (VAS)”

Allegato G “Linee guida per la redazione del documento di verifica di conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico”

Allegato H “Schema - Modello per modifiche di piani e programmi regionali”

Allegato I “Guida alla redazione della disciplina dei piani”

1. INTRODUZIONE

Il modello di programmazione della Regione Toscana si basa su alcuni principi guida definiti dalla legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008.” che costituiscono il punto di riferimento per l'evoluzione di un modello che nel corso degli ultimi anni ha assistito ad importanti elementi di novità sia sul versante istituzionale che sul versante degli obiettivi di sviluppo.

Con riferimento agli obiettivi è interessante richiamare l'approvazione la legge regionale del 7 agosto 2018 n. 48 “Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015” che, agendo sul processo di programmazione, intende rafforzare il principio dello sviluppo sostenibile così come emerge dal documento dell'Assemblea generale dell'ONU con il documento “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” e dagli indirizzi in tal senso promossi dal Parlamento europeo.

I principi della legge di programmazione regionale promuovono inoltre l'integrazione delle politiche settoriali di intervento, il coordinamento dell'azione dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione, la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento, nonché all'attuazione delle conseguenti politiche.

E' necessario che il modello di programmazione si ponga come obiettivo la coerenza delle politiche pubbliche, altro principio sancito dalla legge, sia nell'ambito del sistema regionale che nell'ambito più complesso di livello nazionale e comunitario. Ciò implica dotarsi di strumenti e procedure in grado di valutare gli effetti legati alle decisioni pubbliche sia sotto il profilo ambientale e territoriale, sia in relazione alla dimensione economica e sociale.

La Regione ha posto tra le sue priorità la valutazione degli effetti ambientali dei piani e programmi fin dal 2006 collegandola al procedimento di formazione dei piani che determinano l'uso del territorio e rafforzandola con un'ulteriore valutazione degli effetti economici e sociali. L'intento è stato quello, fin dai primi anni di disgiungere l'aspetto della crescita da quello del degrado ambientale. Oggi, anche alla luce delle recenti modifiche normative anche in tema di economia circolare, l'obiettivo è quello rendere sostenibile lo sviluppo valutando gli effetti di una transizione del modello di sviluppo.

Tutto questo pone la necessità di ordinare i processi decisionali e le attività che ne conseguono. Proprio a questo scopo la Giunta ha approvato il regolamento 15/R/2019 di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione di piani e programmi da cui il presente documento prende le mosse.

Il modello analitico è di fatto un documento guida che definisce i contenuti essenziali ed il percorso logico-procedurale per la formazione dei piani e programmi regionali, dando altresì indicazioni per la valutazione ed il monitoraggio, tenendo conto delle previsioni normative di cui alla l.r. 1/2015, della l.r. 10/2010 relativamente agli aspetti di valutazione ambientale strategica (VAS) e della l.r. 65/2014 in materia di governo del territorio. Infatti, qualora il piano/programma si configuri quale atto di governo del territorio, il modello analitico dà indicazioni anche in merito ai processi di informazione e partecipazione, da attivarsi durante il percorso di elaborazione.

2. ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI

Data la complessità e la molteplicità delle norme che intervengono in materia di programmazione regionale si fa presente in via preliminare, ed ai fini di una lettura funzionale del presente documento, che non è possibile far riferimento ad un percorso unico per la formazione e l'approvazione di un piano/programma. Ciascuno di essi infatti seguirà una procedura frutto del combinato disposto delle normative sopra richiamate e, di conseguenza, andrà a collocarsi su uno dei quattro percorsi che il modello analitico ipotizza in relazione alle tipologie di piano individuate.

Il modello analitico ipotizza quattro percorsi (il quarto con alcune varianti) con procedure da applicare diverse tra loro, in relazione alle caratteristiche del piano da elaborare. Sostanzialmente, in via preliminare, si tratta di capire se il piano è anche un atto di governo del territorio, se ha contenuti localizzativi e se è da sottoporre al processo di valutazione ambientale strategica. A tal fine il presente documento propone un modello di controllo e verifica preventiva orientato ad indirizzare il responsabile del piano verso uno dei quattro percorsi che seguono:

1. piano/programma che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della l.r. 10/2010 (da non sottoporre a procedura di VAS) né dell'art. 11 della l.r. 65/2014 (non si profila quale atto di governo del territorio);
2. piano/programma che ricade sia nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2010 (da sottoporre obbligatoriamente a procedura di VAS) sia nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della l.r. 65/2014 ma, pur profilandosi quale atto di governo del territorio non ha contenuti localizzativi, pertanto rientra tra i piani/programmi a cui non si applica l'art. 17 della medesima legge ai sensi dell'art. 16 comma;
3. piano/programma che ricade sia nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2010 (da sottoporre obbligatoriamente a procedura di VAS) sia nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della l.r. 65/2014 (si profila quale atto di governo del territorio);
4. piani/programmi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 3 ed in quanto tali sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS. Questo percorso prevede una prima fase comune e si differenzia successivamente agli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS a seconda che il piano/programma abbia o meno previsioni localizzative. Si sottolinea che il percorso presuppone l'applicazione dell'articolo 8 comma 5 della l.r. 10/2010 che prevede lo svolgimento in modo simultaneo e coordinato della verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 l.r. 10/2010) e della fase preliminare di VAS (art. 23 l.r. 10/2010).

In ognuno dei percorsi sono inoltre scandite le fasi procedurali comuni rispetto alle quali predisporre schemi e modelli utili ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per l'approvazione e l'attuazione del piano/programma. Le fasi individuate sono:

- informativa preliminare
- elaborazione della proposta di piano
- elaborazione della proposta finale di piano
- attuazione e monitoraggio del piano

Il modello si compone dunque di vari documenti da utilizzarsi in relazione alle fasi procedurali individuate. L'ottica del documento è quella di fornire ai responsabili di settore un pacchetto completo di strumenti per agevolare la loro attività di elaborazione, monitoraggio, valutazione, attuazione e aggiornamento, degli atti di programmazione di livello regionale.

2.1 Percorso 1

Il piano programma che segue questo percorso ha le seguenti caratteristiche:

- 1. non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della l.r. 10/2010 di conseguenza si esclude che debba essere sottoposto alla procedura di VAS o di assoggettabilità a VAS;
- 2. non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della l.r. 65/2014; ciò implica che il piano/programma non ha effetti territoriali, tantomeno localizzativi, pertanto non si profila quale atto di governo del territorio.

1




Illustrazione delle fasi del Percorso 1

Fase 1/Box 1

In fase preliminare, il responsabile del piano/programma predisponde l'informativa secondo le indicazioni contenute nell'allegato B e la sottopone, unitamente all'atto che la approva e al modello di controllo di cui all'allegato A, al processo strategico della programmazione prima di trasmetterla al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione, alla normativa, alla coerenza con gli altri strumenti di programmazione vigenti e alla compatibilità finanziaria. A seguito dell'esito istruttorio del CD, il documento viene trasmesso alla Giunta regionale. L'adozione da parte di quest'ultima avviene con decisione ed è seguita dall'invio al Consiglio regionale.

Il coinvolgimento preliminare del Consiglio nell'avvio del processo di formazione di atti della programmazione nasce dall'esigenza dell'organo legislativo di essere in grado di fornire indirizzi generali in una fase antecedente a quella nella quale l'organo di governo avvia il processo di confronto con i componenti dei tavoli di concertazione¹ e, più in generale, con le componenti della società. Con questa impostazione, dettata dall'articolo 48 dello Statuto regionale, la Giunta non può preconstituire "intese" con soggetti esterni prima di aver dato adeguata informazione sull'atto in fase di elaborazione all'organo che ha competenza per la sua approvazione (Consiglio) e, soprattutto, senza che questo sia stato messo in grado di fornire eventuali indirizzi programmatici. Quanto inviato al Consiglio potrà costituire oggetto di dibattito solo dopo che questo avrà espresso i propri indirizzi che vengono emessi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Consiglio stesso e danno indicazioni in merito allo sviluppo della proposta di piano.

Il responsabile del piano/programma, in base al regolamento attuativo della l.r. 1/2015, non ha l'obbligo di svolgere il confronto sull'informativa, tuttavia questo può essere attivato (una volta approvati gli indirizzi), in via facoltativa, in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 della 1/2015 o, in via obbligatoria, tenendo conto della specifica normativa di settore o comunque dell'opportunità di avviare un percorso di informazione e comunicazione già sull'informativa preliminare.

Fase 2/Box 2

I contenuti dell'informativa vengono ampliati e approfonditi nella fase di predisposizione della proposta di piano/programma che definisce gli elementi di dettaglio ed operativi dello stesso.

Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale, degli esiti dell'eventuale concertazione effettuata sull'informativa e di quanto emerge nell'ambito della partecipazione prevista dalla normativa di settore o dell'azione di informazione e comunicazione opportunamente attivata, il dirigente responsabile elabora la proposta di piano in osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato C. Quest'ultimo contiene anche un'apposita sezione dedicata al processo di valutazione quale parte integrante del percorso di formazione del piano. La valutazione si compone, oltre che dell'analisi di coerenza e di fattibilità finanziaria, anche dell'analisi degli effetti attesi relativamente agli aspetti ambientali, territoriali, economici, sociali e della salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti di genere. La valutazione degli effetti è sviluppata secondo criteri e modalità dettagliati nell'allegato D al presente documento. Il completamento della sezione valutativa avviene con la messa a punto del sistema di monitoraggio da tenere periodicamente aggiornato nella fase di attuazione. Devono essere descritti i flussi informativi necessari all'acquisizione dei dati di monitoraggio, individuando i soggetti che devono essere coinvolti nel sistema (soggetti attuatori delle azioni promosse dalla Regione, ma anche gli eventuali soggetti intermedi). È necessario inoltre definire le modalità di acquisizione delle informazioni, nonché la tempistica del monitoraggio (cfr. allegato E).

Il NURV (sezione ordinaria) si esprime sulla correttezza dello svolgimento del processo di valutazione (analisi di coerenza, fattibilità finanziaria, effetti attesi, sistema di monitoraggio) e a tal fine predisponde una specifica Nota che viene trasmessa al dirigente responsabile. Dopodiché il piano/programma, unitamente all'atto di adozione e alla Nota di validazione del processo di valutazione, è inviato al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di

¹ L'articolo 48 dello Statuto regionale prevede che il Consiglio possa fornire specifici indirizzi su atti proposti dalla Giunta, prima dell'avvio, da parte della Giunta stessa, delle fasi di confronto con le rappresentanze istituzionali e sociali su provvedimenti la cui approvazione è di competenza del Consiglio. Risultano pertanto ricompresi in tale tipologia tutti gli atti di programmazione a carattere pluriennale (art. 10 l.r. 1/2015).

programmazione, alla normativa e alla compatibilità finanziaria. A seguito dell'esito istruttorio del CD il documento viene trasmesso alla Giunta regionale ai fini di aprire la concertazione. Il passaggio in Giunta in questo caso è solo eventuale ed orientato esclusivamente ad informare l'organo di governo dell'avvio del processo di confronto.

Ai sensi del regolamento, il confronto è avviato obbligatoriamente sulla proposta di piano/programma. Si tratta di un processo di informazione esterna attraverso il quale la struttura regionale si apre alla società, avviando l'attività di concertazione, ricevendo eventuali osservazioni, avviando un dibattito più ampio di quello interno fra organo di governo e organo legislativo.

Fase 3/Box 3

A conclusione del processo di partecipazione e confronto, il dirigente responsabile provvede a definire la proposta finale procedendo alle opportune modifiche della proposta di piano. In particolare, nella sezione 1.7 della proposta di piano il dirigente responsabile dà conto degli esiti del confronto (ex art. 3 l.r. 1/2015) evidenziando le scelte operate relativamente agli indirizzi espressi dal Consiglio e all'accoglimento o meno delle osservazioni, delle proposte e delle critiche emerse, esplicitando, altresì, le risultanze della partecipazione eventualmente prevista dalla legge di settore istitutiva del piano.

La proposta definitiva viene sottoposta alla Giunta ai fini della sua adozione esplicitando il quadro finanziario pluriennale per missioni e programmi. A tal fine alla deliberazione di accompagnamento della proposta suddetta viene allegato un prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.

La proposta finale del piano/programma unitamente ai suoi allegati, viene adottata dalla Giunta e successivamente inviata al Consiglio per l'approvazione definitiva.

A seguito dell'approvazione il piano/programma viene reso disponibile alla più ampia diffusione attraverso gli strumenti di informazione utilizzati nel corso del processo di formazione. Il relativo avviso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt). I piani e programmi regionali approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della regione Toscana. I documenti da mettere a disposizione sono: il provvedimento di approvazione e il piano/programma approvato unitamente agli allegati.

Elenco della documentazione da presentare in Giunta regionale:

FASE 1

- Decisione di Giunta regionale con allegata l'informativa al Consiglio di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del regolamento 15/R/2019

FASE 2²

- Proposta di piano di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del regolamento 15/R/2019
- Eventuale decisione di Giunta regionale finalizzata ad aprire la concertazione (in tal caso la proposta di piano è da allegarsi alla decisione)

FASE 3

- Proposta di delibera al Consiglio regionale con allegata la proposta finale di piano di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del regolamento 15/R/2019³.

² In questa fase il passaggio in Giunta regionale è eventuale e può altresì essere effettuato sotto forma di comunicazione. La proposta di Piano sarà portata in concertazione unitamente all'atto di indirizzo del Consiglio regionale sull'informativa preliminare.

³ Si ricorda che all'atto di Giunta che approva la proposta di delibera al CR dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.

2.2 Percorso 2

Il piano programma che segue questo percorso ha le seguenti caratteristiche:
 1. ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2010 ed è quindi sottoposto obbligatoriamente a procedura di VAS;
 2. ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della l.r. 65/2014; il piano/programma ha dunque effetti territoriali ma, pur profilandosi quale atto di governo del territorio, non ha effetti localizzativi.

2




Illustrazione delle fasi del Percorso 2

Fase 1/Box 1

In fase preliminare, il responsabile del piano/programma predispone l'informativa secondo le indicazioni contenute nell'allegato B e la sottopone, unitamente all'atto che la approva e al modello di controllo di cui all'allegato A, al processo strategico della programmazione prima di trasmetterla al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione, alla normativa, alla coerenza con gli altri strumenti di programmazione vigenti e alla compatibilità finanziaria.

In parallelo, il dirigente responsabile elabora il documento di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della l.r. 65/2014 e, congiuntamente all'informativa, lo trasmette al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione e alla normativa vigente. I contenuti del documento sono quelli di cui al comma 3 del suddetto articolo ma, per effetto dell'applicazione del comma 3 dell'art. 16, non dovranno essere inseriti i contenuti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 17.

A seguito dell'esito istruttorio del CD, i documenti vengono trasmessi alla Giunta regionale che, per effetto dell'art. 8 comma 4 del regolamento 15/R/2019, li approva nell'ambito della medesima seduta.

Il dirigente responsabile, contestualmente all'elaborazione dei documenti di cui sopra, avvia la redazione del documento preliminare di VAS di cui all'art. 23 della l.r. 10/2010 (cfr. allegato F sezione 2) i cui contenuti riguardano le indicazioni circa i possibili effetti ambientali dello specifico piano o programma e della sua attuazione e i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale di cui alla fase 2.

Fase 1a/Box 1a

L'adozione dell'informativa avviene con decisione di Giunta regionale ed è seguita dall'invio della stessa al Consiglio regionale. Il coinvolgimento del Consiglio nell'avvio del processo di formazione di atti della programmazione nasce dall'esigenza dell'organo legislativo di essere in grado di fornire indirizzi generali in una fase antecedente a quella nella quale l'organo di governo avvia il processo di confronto con i componenti dei tavoli di concertazione e, più in generale, con le componenti della società⁴. Con questa impostazione, dettata dall'articolo 48 dello Statuto regionale, la Giunta non può preconstituire "intese" con soggetti esterni prima di aver dato adeguata informazione sull'atto in fase di elaborazione all'organo che ha competenza per la sua approvazione (Consiglio) e, soprattutto, senza che questo sia stato messo in grado di fornire eventuali indirizzi in merito allo sviluppo della proposta di piano. Alla luce di quanto sopra è fondamentale che, nel rispetto delle prerogative del Consiglio regionale, durante l'elaborazione del documento di avvio e del preliminare di VAS non si anticipi ciò che sarà poi oggetto della proposta di piano.

Il responsabile del piano/programma, in base al regolamento attuativo della l.r. 1/2015, non ha l'obbligo di svolgere il confronto sull'informativa, tuttavia questo può essere avviato (una volta approvati gli indirizzi), in via facoltativa, in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 della l.r. 1/2015 o, in via obbligatoria, tenendo conto della specifica normativa di settore o comunque dell'opportunità politica di avviare un percorso di informazione e comunicazione già sull'informativa preliminare.

Fase 1b/Box 1b

L'approvazione del documento di avvio, finalizzata all'acquisizione di eventuali apporti tecnici, è effettuata con delibera ed è immediatamente seguita dalla trasmissione del documento stesso ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. 65/2014. L'atto di avvio è altresì trasmesso agli enti parco e agli altri soggetti pubblici che il responsabile ritiene possano essere interessati. Il termine per la presentazione degli apporti tecnici e conoscitivi da parte degli enti di cui sopra sono da indicare nell'ambito del documento stesso tenendo conto della durata delle consultazioni VAS come di seguito illustrate.

Per effetto dell'art. 8 comma 4 del regolamento 15/R/2019 il giorno stesso in cui il documento di avvio del procedimento è inviato ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. 65/2014, il dirigente responsabile, trasmette con modalità telematiche il documento preliminare di VAS al NURV (in

⁴ L'articolo 48 dello Statuto regionale prevede che il Consiglio possa fornire specifici indirizzi su atti proposti dalla Giunta, prima dell'avvio, da parte della Giunta stessa, delle fasi di confronto con le rappresentanze istituzionali e sociali su provvedimenti la cui approvazione è di competenza del Consiglio. Risultano pertanto ricompresi in tale tipologia tutti gli atti di programmazione a carattere pluriennale (art. 10 l.r. 1/2015).

qualità di autorità competente) e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, aprendo le consultazioni in base alle quali definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Tali consultazioni devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore concordato tra il NURV e il dirigente responsabile.

Fase 2/Box 2

I contenuti dell'informativa vengono ampliati e approfonditi nella fase di predisposizione della proposta di piano/programma che definisce gli elementi di dettaglio ed operativi dello stesso.

Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale, degli esiti dell'eventuale concertazione effettuata sull'informativa e di quanto emerge nell'ambito della partecipazione prevista dalla normativa di settore o dell'azione di informazione e comunicazione opportunamente attivata, il dirigente responsabile elabora la proposta di piano in osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato C⁵. Quest'ultimo contiene anche un'apposita sezione dedicata al processo di valutazione quale parte integrante del percorso di formazione del piano. La valutazione si compone, oltre che dell'analisi di coerenza e di fattibilità finanziaria⁶, anche dell'analisi degli effetti attesi relativamente agli aspetti ambientali, territoriali, economici, sociali e della salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti di genere. Si sottolinea che, nei casi di piani soggetti a VAS, l'analisi degli effetti sull'ambiente, sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici e sulla salute confluisce nel rapporto ambientale, mentre la valutazione delle altre dimensioni resta un contenuto della sezione valutativa della proposta di piano dato che non influisce sul processo di VAS. La valutazione degli effetti è sviluppata secondo criteri e modalità dettagliati nell'allegato D al presente documento.

Il completamento della sezione valutativa comprende la messa a punto del sistema di monitoraggio da tenere periodicamente aggiornato nella fase di attuazione. Devono essere descritti i flussi informativi necessari all'acquisizione dei dati di monitoraggio, individuando i soggetti che devono essere coinvolti nel sistema (soggetti attuatori delle azioni promosse dalla Regione, ma anche gli eventuali soggetti intermedi). È necessario inoltre definire le modalità di acquisizione delle informazioni, nonché la tempistica del monitoraggio (cfr. allegato E).

In parallelo alla redazione della proposta di piano, il dirigente responsabile predisponde il rapporto ambientale (cfr. allegato F Sezione 3) in cui vengono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano/programma può avere sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute e vengono descritte le possibili alternative alla luce degli obiettivi dell'ambito territoriale del piano. Il rapporto ambientale indica altresì i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per compensare gli eventuali impatti negativi, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio, oltre a dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti nell'ambito delle consultazioni del documento preliminare. Il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Infine il dirigente responsabile, seguendo le indicazioni di cui allegato G, redige il rapporto di conformazione al PIT-PPR, da allegare alla proposta di piano, nell'ambito del quale effettua un confronto tra la Disciplina del PIT con valenza di Piano paesaggistico ed i contenuti del piano/programma illustrando le relazioni tra i due strumenti e le eventuali declinazioni attuative del secondo rispetto al primo.

Fase/Box 2a

Per avviare le consultazioni VAS di cui all'art. 25 della l.r. 10/2010 il dirigente responsabile provvede a pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) un avviso contenente:

- a) il titolo della proposta di piano o programma;
- b) l'indicazione del proponente;

⁵ Occorre tener presente che, ai fini delle consultazioni VAS, la costruzione del quadro delle risorse finanziarie della sezione contenutistica della proposta di piano, avverrà basandosi sugli importi di cui all'informativa preliminare al Consiglio regionale, tenendo conto in particolare delle indicazioni riportate nelle note in calce al paragrafo 1.6 dell'allegato C.

⁶ Ai fini delle consultazioni VAS il quadro di analisi di fattibilità finanziaria della sezione valutativa dovrà essere costruito basandosi sugli importi di cui all'informativa preliminare al Consiglio regionale tenendo conto in particolare della nota in calce alla tabella del paragrafo 2.3.

- c) l'indicazione delle sedi e delle pagine web ove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- d) l'indicazione delle modalità di invio dei contributi e dei soggetti a cui inviarli.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati presso gli uffici della Regione Toscana e pubblicati sui rispettivi siti web. La comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 10/2010 a cura del dirigente responsabile. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri al NURV in qualità di autorità competente per la VAS e al dirigente responsabile.

A conclusione delle consultazioni il NURV (sezione VAS), in qualità di autorità competente, svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il parere motivato di cui all'art. 26 della l.r.10/2010 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2. Nell'ambito della sezione VAS, il NURV acquisisce la presa d'atto della presenza del Rapporto di conformazione al PIT PPR da parte del Settore competente. Sulla correttezza dello svolgimento del processo di valutazione (analisi di coerenza, fattibilità finanziaria, effetti attesi, sistema di monitoraggio) si esprime il NURV (sezione ordinaria) predisponendo una specifica Nota che viene trasmessa al dirigente responsabile. Dopodiché il piano/programma, unitamente all'atto di adozione e alla Nota di validazione del processo di valutazione, è inviato al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione, alla normativa e alla compatibilità finanziaria⁷. A seguito dell'esito istruttorio del CD il documento viene trasmesso alla Giunta regionale ai fini di aprire la concertazione. Il passaggio in Giunta in questo caso è solo eventuale ed orientato esclusivamente ad informare l'organo di governo dell'avvio del processo di confronto istituzionale con le parti sociali. Ai sensi del regolamento, il confronto è avviato obbligatoriamente sulla proposta di piano/programma. Si tratta di un processo di informazione esterna attraverso il quale la struttura regionale si apre alla società, avviando l'attività di concertazione, ricevendo eventuali osservazioni, concludendo così un dibattito più ampio rispetto a quello interno fra organo di governo e organo legislativo.

Fase 3/Box 3

A conclusione del processo di partecipazione e confronto, il dirigente responsabile provvede a definire la proposta finale procedendo alle opportune modifiche della proposta di piano. In particolare, nella sezione 1.7 della proposta di piano il dirigente responsabile dà conto degli esiti del confronto (ex art. 3 l.r. 1/2015) evidenziando le scelte operate relativamente agli indirizzi espressi dal Consiglio e all'accoglimento o meno delle osservazioni, delle proposte e delle critiche emerse, esplicitando, altresì, le risultanze della partecipazione eventualmente prevista dalla legge di settore istitutiva del piano.

Tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui all'art. 26 della l.r.10/2010, il proponente, in collaborazione con il NURV, procede alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi. La dichiarazione di sintesi è elaborata con la finalità di illustrare il processo decisionale seguito, le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai risultati delle consultazioni e al parere motivato, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

Inoltre nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 65/2014 il dirigente responsabile elabora la relazione tecnica del responsabile del procedimento in cui, ai sensi dell'art. 8 co. 8 del regolamento 15/R/2019:

- dà atto della correttezza del procedimento di formazione del piano o programma e dando altresì indicazioni sugli esiti dell'avvio del procedimento;
- evidenzia e certifica i profili di coerenza esterna relativamente agli strumenti di pianificazione programmazione regionale;

⁷ Ai fini dell'esame di compatibilità finanziaria da parte del CD, il quadro finanziario del piano presentato ai fini VAS sarà da rideterminare, aggiornare ed implementare tenendo conto di quanto previsto al paragrafo 1.6 dell'allegato C.

- evidenza e certifica per quanto di interesse e competenza il rispetto dei principi generali del titolo I, capo I della l.r. 65/2014 e delle disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della medesima legge.

Sia la dichiarazione di sintesi che la relazione tecnica del responsabile del procedimento costituiscono allegati dell'atto di adozione.

La proposta definitiva viene sottoposta alla Giunta ai fini della sua adozione esplicitando il quadro finanziario pluriennale per missioni e programmi. A tal fine alla deliberazione di accompagnamento della proposta suddetta viene allegato un prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.

La proposta finale del piano/programma unitamente ai suoi allegati, viene adottata dalla Giunta e successivamente inviata al Consiglio per l'approvazione definitiva.

A seguito dell'approvazione il piano/programma viene reso disponibile alla più ampia diffusione attraverso gli strumenti di informazione utilizzati nel corso del processo di formazione. Il relativo avviso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt). I piani e programmi regionali approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della regione Toscana. I documenti da mettere a disposizione sono: il provvedimento di approvazione e il piano/programma approvato unitamente agli allegati.

Elenco della documentazione:

FASE 1

- Decisione di Giunta regionale con allegata l'informativa al Consiglio di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del regolamento 15/R/2019
- Deliberazione della Giunta regionale con allegato l'Atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 l.r. 65/2014
- Documento preliminare di VAS di cui all'art. 23 l.r. 10/2010

FASE 2

- Proposta di piano di cui all'art. 2co.1 lett. b) del regolamento 15/R/2019 con i seguenti allegati:
 - Documentazione VAS (Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica di cui all'art. 24 l.r. 10/2010)
 - Rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR

FASE 2a

La documentazione da sottoporre a processi strategici e al CD è la seguente:

- Proposta di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. b) del regolamento 15/R/2019 con i seguenti allegati:
 - Documentazione VAS (Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica)
 - Rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR
- Eventuale decisione di Giunta regionale finalizzata ad aprire la concertazione (la documentazione di cui al punto precedente sarà in questo caso allegata all'atto)⁸
- Nota del NURV per la validazione del processo di valutazione

FASE 3

- Proposta di delibera al Consiglio regionale⁹ con i seguenti allegati:
 - Proposta finale di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. c) del regolamento 15/R/2019 con allegati: la documentazione VAS (Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica nella versione di cui alla fase 2 e al parere motivato del NURV)
 - Rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR
 - Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 27 l.r. 10/2010
 - Relazione tecnica del responsabile del procedimento di cui all'art. 8 co.8 del regolamento 15/R/2019

⁸ In questa fase il passaggio in Giunta regionale è eventuale e può altresì essere effettuato sotto forma di comunicazione. La proposta di Piano sarà portata in concertazione unitamente all'atto di indirizzo del Consiglio regionale sull'informativa preliminare.

⁹ Si ricorda che all'atto di Giunta che approva la proposta di delibera al CR dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.

2.3 Percorso 3

Il piano programma che segue questo percorso ha le seguenti caratteristiche:

1. ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2010 ed è quindi sottoposto obbligatoriamente a procedura di VAS;
2. ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della l.r. 65/2014; si profila dunque quale atto di governo del territorio con effetti territoriali e localizzativi.




Illustrazione delle fasi del Percorso 3

Fase 1/Box 1

In fase preliminare, il responsabile del piano/programma predispone l'informativa secondo le indicazioni contenute nell'allegato B e la sottopone, unitamente all'atto che la approva e al modello di controllo di cui all'allegato A, al processo strategico della programmazione prima di trasmetterla al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione, alla normativa, alla coerenza con gli altri strumenti di programmazione vigenti e alla compatibilità finanziaria.

In parallelo, il dirigente responsabile elabora il documento di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della l.r. 65/2014 e, congiuntamente all'informativa, lo trasmette al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione e alla normativa vigente. I contenuti del documento sono quelli di cui al comma 3 del suddetto articolo e comprendono altresì l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione con il quale è opportuno prendere preventivi contatti ai fini della redazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del piano/programma, anch'esso contenuto nel documento di avvio.

A seguito dell'esito istruttorio del CD, i documenti vengono trasmessi alla Giunta regionale che, per effetto dell'art. 8 comma 4 del regolamento 15/R/2019, li approva nell'ambito della medesima seduta.

Il dirigente responsabile, contestualmente all'elaborazione dei documenti di cui sopra, avvia la redazione del documento preliminare di VAS di cui all'art. 23 della l.r. 10/2010 (CFR allegato F sezione 2) i cui contenuti riguardano le indicazioni circa i possibili effetti ambientali dello specifico piano o programma e della sua attuazione e i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale di cui alla fase 2.

Fase 1a/Box 1a

L'adozione dell'informativa avviene con decisione di Giunta regionale ed è seguita dall'invio della stessa al Consiglio regionale. Il coinvolgimento del Consiglio nell'avvio del processo di formazione di atti della programmazione nasce dall'esigenza dell'organo legislativo di essere in grado di fornire indirizzi generali in una fase antecedente a quella nella quale l'organo di governo avvia il processo di confronto con i componenti dei tavoli di concertazione e, più in generale, con le componenti della società¹⁰. Con questa impostazione, dettata dall'articolo 48 dello Statuto regionale, la Giunta non può preconstituire "intese" con soggetti esterni prima di aver dato adeguata informazione sull'atto in fase di elaborazione all'organo che ha competenza per la sua approvazione (Consiglio) e, soprattutto, senza che questo sia stato messo in grado di fornire eventuali indirizzi in merito allo sviluppo della proposta di piano. Alla luce di quanto sopra è fondamentale che, nel rispetto delle prerogative del Consiglio regionale, durante l'elaborazione del documento di avvio e del preliminare di VAS non si anticipi ciò che sarà poi oggetto della proposta di piano.

Il responsabile del piano/programma, in base al regolamento attuativo della l.r. 1/2015, non ha l'obbligo di svolgere il confronto sull'informativa, tuttavia questo può essere avviato (una volta approvati gli indirizzi), in via facoltativa, in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 della l.r. 1/2015 o, in via obbligatoria, tenendo conto della specifica normativa di settore o comunque di quanto stabilito nel programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del piano/programma.

Fase 1b/Box 1b

L'approvazione del documento di avvio, con i contenuti di cui all'art. 17 comma 3 della l.r. 65/2010, è finalizzata all'acquisizione di eventuali apporti tecnici ed è effettuata con delibera ed è immediatamente seguita dalla trasmissione del documento stesso ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. 65/2014. L'atto di avvio è trasmesso anche agli enti parco e agli altri soggetti pubblici che il responsabile ritiene possano essere interessati. Il termine per la presentazione degli apporti tecnici e conoscitivi da parte degli enti di cui sopra sono da indicare nell'ambito del documento stesso tenendo conto della durata delle consultazioni VAS come di seguito illustrate.

¹⁰ L'articolo 48 dello Statuto regionale prevede che il Consiglio possa indicare specifici indirizzi su atti proposti dalla Giunta, prima dell'avvio, da parte della Giunta stessa, delle fasi di confronto con le rappresentanze istituzionali e sociali su provvedimenti la cui approvazione è di competenza del Consiglio. Risultano pertanto ricompresi in tale tipologia tutti gli atti di programmazione a carattere pluriennale (art. 10 l.r. 1/2015).

Per effetto dell'art. 8 comma 4 del regolamento 15/R/2019 il giorno stesso in cui il documento di avvio del procedimento è inviato ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. 65/2014, il dirigente responsabile, trasmette con modalità telematiche il documento preliminare di VAS al NURV (in qualità di autorità competente) e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, aprendo le consultazioni in base alle quali definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Tali consultazioni devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore concordato tra il NURV e il dirigente responsabile.

Fase 2/Box 2

I contenuti dell'informativa vengono ampliati e approfonditi nella fase di predisposizione della proposta di piano/programma che definisce gli elementi di dettaglio ed operativi dello stesso.

Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale, degli esiti dell'eventuale concertazione effettuata sull'informativa e di quanto emerge sia nell'ambito della partecipazione prevista dalla normativa di settore che dalle attività di informazione e partecipazione di cui all'art. 36 e ss. della l.r. 65/2014 stabilite nel relativo programma, il dirigente responsabile elabora la proposta di piano.

Per l'elaborazione della proposta di piano il dirigente responsabile tiene conto delle indicazioni contenute nell'allegato C. Quest'ultimo contiene anche un'apposita sezione dedicata al processo di valutazione quale parte integrante del percorso di formazione del piano. La valutazione si compone, oltre che dell'analisi di coerenza e di fattibilità finanziaria, anche dell'analisi degli effetti attesi relativamente agli aspetti ambientali, territoriali, economici, sociali e della salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti di genere. Si sottolinea che, nei casi di piani soggetti a VAS, l'analisi degli effetti sull'ambiente, sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici e sulla salute confluisce nel rapporto ambientale, mentre la valutazione delle altre dimensioni resta un contenuto della sezione valutativa della proposta di piano dato che non influisce sul processo di VAS. La valutazione degli effetti è sviluppata secondo criteri e modalità dettagliati nell'allegato D al presente documento.

Il completamento della sezione valutativa comprende la messa a punto del sistema di monitoraggio da tenere periodicamente aggiornato nella fase di attuazione. Devono essere descritti i flussi informativi necessari all'acquisizione dei dati di monitoraggio, individuando i soggetti che devono essere coinvolti nel sistema (soggetti attuatori delle azioni promosse dalla Regione, ma anche gli eventuali soggetti intermedi). E necessario inoltre definire le modalità di acquisizione delle informazioni, nonché la tempistica del monitoraggio (cfr. allegato E).

In parallelo alla redazione della proposta di piano, il dirigente responsabile predispose il rapporto ambientale (cfr allegato F Sezione 3), che costituisce allegato del piano/programma, in cui vengono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute e vengono descritte le possibili alternative alla luce degli obiettivi dell'ambito territoriale del piano. Il rapporto ambientale indica altresì i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per compensare gli eventuali impatti negativi, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio, oltre a dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti nell'ambito delle consultazioni del documento preliminare. Il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Infine il dirigente responsabile, seguendo le indicazioni di cui all'allegato G, redige il rapporto di conformazione al PIT-PPR, da allegare alla proposta di piano, nell'ambito del quale effettua un confronto tra la Disciplina del PIT con valenza di Piano paesaggistico ed i contenuti del piano/programma illustrando le relazioni tra i due strumenti e le eventuali declinazioni attuative del secondo rispetto al primo.

La documentazione è infine da completarsi, allegando all'atto di adozione della proposta di piano, il Rapporto del Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 38 della l.r. 65/2014 e la Relazione tecnica del responsabile del procedimento in cui, ai sensi dell'art. 8 co.8 del regolamento 15/R/2019, il dirigente responsabile:

- dà atto della correttezza del procedimento di formazione del piano o programma, dando altresì indicazioni sugli esiti dell'avvio del procedimento;
- evidenzia e certifica i profili di coerenza esterna relativamente agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale attinenti;

- evidenza e certifica per quanto di interesse e competenza il rispetto dei principi generali del titolo I, capo I della l.r. 65/2014 e delle disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della medesima legge.

Il dirigente responsabile sottopone la proposta di piano e i suoi allegati, unitamente all'atto di approvazione, al processo strategico della programmazione prima di trasmetterla al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione, alla normativa, alla coerenza con gli altri strumenti di programmazione vigenti e alla compatibilità finanziaria.

La Giunta regionale trasmette la proposta di piano e i suoi allegati al Consiglio regionale ai fini dell'adozione per la consultazione pubblica.

Fase2a/Box 2a

La proposta di piano adottata è depositata presso il Consiglio regionale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Contemporaneamente alla pubblicazione della proposta adottata, il dirigente responsabile dà avvio alle consultazioni VAS di cui all'art. 25 della l.r. 10/2010 provvedendo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) di un avviso contenente:

- a) il titolo della proposta di piano o programma;
- b) l'indicazione del proponente;
- c) l'indicazione delle sedi e delle pagine web ove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- d) l'indicazione delle modalità di invio dei contributi e dei soggetti a cui inviarli.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati presso gli uffici della Regione Toscana e pubblicati sui rispettivi siti web. La comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 10/2010 a cura del dirigente responsabile. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri al NURV in qualità di autorità competente per la VAS e al dirigente responsabile.

A conclusione delle consultazioni il NURV (sezione VAS), in qualità di autorità competente, svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il parere motivato di cui all'art. 26 della l.r.10/2010 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2. Nell'ambito della sezione VAS, il NURV acquisisce la presa d'atto della presenza del Rapporto di conformazione al PIT PPR da parte del Settore competente. Sulla correttezza dello svolgimento del processo di valutazione (analisi di coerenza, fattibilità finanziaria, effetti attesi, sistema di monitoraggio) si esprime il NURV (sezione ordinaria) predisponendo una specifica Nota che viene trasmessa al dirigente responsabile.

Nell'arco dei sessanta giorni dedicati alla consultazione pubblica del Consiglio regionale e alle consultazioni VAS, il dirigente responsabile apre il processo di confronto istituzionale e con le parti sociali. Si tratta di un processo di informazione esterna, ulteriore rispetto a quello di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014, attraverso il quale la struttura regionale della Giunta si apre alla società attraverso l'attività di concertazione di cui all'art. 3 della l.r. 1/2015, ricevendo eventuali osservazioni, integrando così il dibattito in corso.

A conclusione del processo il dirigente responsabile provvede ad integrare la sezione 1.7 della proposta di piano dando conto degli esiti del confronto (ex art. 3 l.r. 1/2015) evidenziando le scelte operate relativamente agli indirizzi espressi dal Consiglio e alla volontà di accogliere o meno le osservazioni, le proposte e le critiche emerse, esplicitando, altresì, le risultanze della partecipazione eventualmente prevista dalla legge di settore istitutiva del piano.

Dopodiché il piano/programma, integrato alla luce degli esiti del confronto esterno, unitamente al parere motivato e alla Nota del NURV relativa al processo di valutazione è inviato al CD che ne valida, sul piano tecnico, la conformità, previa iscrizione a processi strategici.

Fase 3/Box 3

In questa ultima fase, il dirigente responsabile provvede a definire la proposta finale procedendo alle opportune modifiche della proposta di piano. Tenendo conto delle risultanze del parere

motivato di cui all'art. 26 della l.r.10/2010, il proponente, in collaborazione con il NURV, procede alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi. La dichiarazione di sintesi è elaborata con la finalità di illustrare il processo decisionale seguito, le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai risultati delle consultazioni e al parere motivato, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

La proposta definitiva viene sottoposta alla Giunta ai fini della sua adozione esplicitando il quadro finanziario pluriennale per missioni e programmi. A tal fine alla deliberazione di accompagnamento della proposta suddetta viene allegato un prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.

La proposta finale del piano/programma unitamente ai suoi allegati, viene adottata dalla Giunta e successivamente inviata al Consiglio per l'approvazione definitiva.

Il provvedimento di approvazione, ossia la delibera del Consiglio regionale, conterrà il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. Tali contenuti potranno confluire in apposito allegato o eventualmente nella dichiarazione di sintesi.

A seguito dell'approvazione il piano/programma viene reso disponibile alla più ampia diffusione attraverso gli strumenti di informazione utilizzati nel corso del processo di formazione. Il relativo avviso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt). I piani e programmi regionali approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della regione Toscana. I documenti da mettere a disposizione sono: il provvedimento di approvazione e il piano/programma approvato unitamente agli allegati.

Elenco della documentazione:

FASE 1

- Decisione di Giunta regionale con allegata l'informativa al Consiglio di cui all'art. 2 co.1 lett. a) del regolamento 15/R/2019
- Deliberazione della Giunta regionale con allegato l'Atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 l.r. 65/2014
- Documento preliminare di VAS di cui all'art. 23 l.r. 10/2010

FASE 2

- Proposta di delibera al Consiglio regionale con i seguenti allegati:
 - Proposta di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. b) del regolamento 15/R/2019 con allegati la documentazione VAS (Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica di cui all'art. 24 l.r. 10/2010)
 - Rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR
 - Relazione tecnica del responsabile del procedimento di cui all'art. 8 co.8 del regolamento 15/R/2019
 - Rapporto del garante

FASE 2a

La documentazione da sottoporre a processi strategici e al CD è la seguente:

- Proposta di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. b) del regolamento 15/R/2019 integrata con i contenuti sugli esiti della concertazione e della partecipazione, unitamente agli allegati di cui alla fase 2
- Nota del NURV per la validazione del processo di valutazione
- Parere motivato del NURV

FASE 3

- Proposta di delibera al Consiglio regionale¹¹ con i seguenti allegati:
 - Proposta finale di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. c) del regolamento 15/R/2019 con allegati: la documentazione VAS (Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica)

¹¹ Si ricorda che all'atto di Giunta che approva la proposta di delibera al CR dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.


- Rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR
- Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 27 l.r. 10/2010
- Relazione tecnica del responsabile del procedimento di cui all'art. 8 co.8 del regolamento 15/R/2019
- Rapporto del garante
- Relazione sugli esiti della consultazione pubblica con il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. Si fa presente che tali contenuti possono essere inseriti nella dichiarazione di sintesi

2.4 Percorso 4

Questo percorso è strutturato per quei piani/programmi che, a prescindere dal fatto che abbiano o meno previsioni localizzative, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 3 ed in quanto tali sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS. E' prevista una prima fase comune che si differenzia successivamente agli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS e a seconda che il piano/programma abbia o meno contenuti localizzativi.

Si sottolinea che il presente percorso presuppone l'applicazione dell'articolo 8 comma 5 della l.r. 10/2010 che prevede lo svolgimento in modo simultaneo e coordinato della verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 l.r. 10/2010) e della fase preliminare di VAS (art. 23 l.r. 10/2010).

4



NOTA. Ai sensi dell'art.8 co.5 della LR 10/10, per i p/p di cui alla LR 65/14, è possibile svolgere in modo simultaneo e coordinato la verifica di VAS (art.22 LR 10/10) e la fase preliminare di VAS (art.23 LR 10/10). In tal caso, qualora il p/p venga assoggettato a VAS, è possibile passare direttamente alla redazione del RA.

Illustrazione delle fasi del Percorso 4

Fase 1/Box 1

In fase iniziale, il responsabile del piano/programma predispone l'informativa secondo le indicazioni contenute nell'allegato B e la sottopone, unitamente all'atto che la approva e al modello di controllo di cui all'allegato A, al processo strategico della programmazione prima di trasmetterla al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione, alla normativa, alla coerenza con gli altri strumenti di programmazione vigenti e alla compatibilità finanziaria.

In parallelo, il dirigente responsabile elabora il documento di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della l.r. 65/2014 e, congiuntamente all'informativa, lo trasmette al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione e alla normativa vigente. I contenuti del documento sono quelli di cui al comma 3 del suddetto articolo. Si fa presente che, in caso di applicazione del comma 3 dell'art. 16 della l.r. 65/2014 (piano/programma senza previsioni localizzative), i contenuti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 17 comma 3 non sono parte del documento medesimo. Se invece il piano/programma contiene previsioni localizzative, il documento comprende altresì l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione con il quale è opportuno prendere preventivi contatti ai fini della redazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del piano/programma, anch'esso da inserire nel documento di avvio.

A seguito dell'esito istruttorio del CD, i documenti vengono trasmessi alla Giunta regionale che, per effetto dell'art. 8 comma 4 del regolamento 15/R/2019, li approva nell'ambito della medesima seduta.

Il dirigente responsabile, contestualmente all'elaborazione dei documenti di cui sopra avvia la redazione di un documento preliminare ai fini VAS che comprende sia i contenuti del documento preliminare di verifica di assoggettabilità VAS di cui all'art. 22 della l.r. 10/2010 (CFR allegato F sezione 1), sia quelli del documento preliminare di VAS di cui all'art. 23 della l.r. 10/2010 (CFR allegato F sezione 2).¹²

Fase 1/Box 1a

Il coinvolgimento preliminare del Consiglio nell'avvio del processo di formazione di atti della programmazione nasce dall'esigenza dell'organo legislativo di essere in grado di fornire indirizzi generali in una fase antecedente a quella nella quale l'organo di governo avvia il processo di confronto con i componenti dei tavoli di concertazione¹³ e, più in generale, con le componenti della società. Con questa impostazione, dettata dall'articolo 48 dello Statuto regionale, la Giunta non può preconstituire "intese" con soggetti esterni prima di aver dato adeguata informazione sull'atto in fase di elaborazione all'organo che ha competenza per la sua approvazione (Consiglio) e, soprattutto, senza che questo sia stato messo in grado di fornire eventuali indirizzi programmatici. Alla luce di quanto sopra è fondamentale che, nel rispetto delle prerogative del Consiglio regionale, durante l'elaborazione del documento di avvio e della documentazione VAS non si anticipi ciò che sarà poi oggetto della proposta di piano.

Il responsabile del piano/programma, in base al regolamento attuativo della l.r. 1/2015, non ha l'obbligo di svolgere il confronto sull'informativa, tuttavia questo può essere avviato (una volta approvati gli indirizzi), in via facoltativa, in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 della l.r. 1/2015 o, in via obbligatoria, tenendo conto della specifica normativa di settore o dell'opportunità politica di avviare un percorso di informazione e comunicazione già sull'informativa preliminare, anche in

¹² Si fa presente che ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Regolamento 15/R/2019 la trasmissione dell'informativa al Consiglio regionale (previa passaggio in CD) può precedere l'approvazione del documento di avvio del procedimento e l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (adempimenti questi ultimi da svolgersi comunque in contemporanea), motivando adeguatamente la scelta di applicazione del comma sopra citato. Occorre infatti considerare che in alcuni casi per verificare l'assoggettabilità a VAS di un piano/programma è necessario scendere nel dettaglio dei contenuti ad un livello tale da compromettere l'applicazione dell'articolo 48 dello Statuto regionale (leggi nota 12). A tale scopo si sottolinea che in caso di applicazione del comma 6 dell'art. 8 occorrerà attendere l'espressione degli indirizzi da parte del Consiglio regionale sull'informativa preliminare prima di procedere all'approvazione del documento di avvio del procedimento e all'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

¹³ L'articolo 48 dello Statuto regionale prevede che il Consiglio possa fornire specifici indirizzi su atti proposti dalla Giunta, prima dell'avvio, da parte della Giunta stessa, delle fasi di confronto con le rappresentanze istituzionali e sociali su provvedimenti la cui approvazione è di competenza del Consiglio. Risultano ricompresi in tale tipologia tutti gli atti di programmazione a carattere pluriennale (art. 10 l.r. 1/2015).

coerenza con quanto stabilito nel programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del piano/programma se previsto.

Fase 1b/Box 1b

L'approvazione del documento di avvio è finalizzata all'acquisizione di eventuali apporti tecnici, è effettuata con delibera ed è immediatamente seguita dalla trasmissione del documento stesso ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. 65/2014. L'atto di avvio è trasmesso anche agli enti parco e agli altri soggetti pubblici che il responsabile ritiene possano essere interessati. Il termine per la presentazione degli apporti tecnici e conoscitivi da parte degli enti di cui sopra sono da indicare nell'ambito del documento stesso tenendo conto della durata delle consultazioni VAS come di seguito illustrate.

Per effetto dell'art. 8 comma 4 del regolamento 15/R/2019 il giorno stesso in cui il documento di avvio del procedimento è inviato ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1 della l.r. 65/2014, il dirigente responsabile, trasmette con modalità telematiche il documento preliminare ai fini VAS al NURV (in qualità di autorità competente) e agli altri soggetti competenti in materia ambientale. Inoltre, il dirigente responsabile prende accordi con il NURV affinché la conclusione degli adempimenti relativi al documento preliminare avvenga entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione dello stesso, comprendendo il periodo di trenta giorni previsto per le consultazioni di cui al comma 3 dell'articolo 22.

Fase 1c/Box 1c

L'autorità competente (NURV), tenendo conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano/programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS. Nel caso in cui il provvedimento non sia escludente in esso è contenuto anche il contributo per la redazione del rapporto ambientale.

Se il piano/programma è assoggettato a VAS (esito positivo) e non ha previsioni localizzative, il percorso procedurale prosegue secondo le indicazioni di cui al percorso 2 del presente documento, a partire dalla Fase/Box 2. Se invece il piano ha previsioni localizzative vedasi il percorso 3 del presente documento, a partire dalla Fase/Box 2.

Se il piano/programma è escluso dalla VAS (esito negativo) e non contiene previsioni localizzative il percorso procedurale prosegue secondo le indicazioni di cui al percorso 1 a partire dalla fase/box 2. Se invece il piano ha previsioni localizzative vedasi il percorso 4A del presente documento.

Elenco della documentazione:

FASE 1

- Decisione di Giunta regionale con allegata l'informativa al Consiglio di cui all'art. 2 co.1 lett. a) del regolamento 15/R/2019
- Deliberazione della Giunta regionale con allegato l'Atto di avvio del procedimento di cui all'art. 17 l.r. 65/2014
- Documento preliminare di VAS di cui al comma 5 dell'art. 8 comprensivo dei contenuti dei documenti di cui agli artt. 22 e 23 della l.r. 10/2010

Percorso 4A

Il presente percorso si applica ai piani/programmi che contengono previsioni localizzative e che a seguito di procedura di verifica di assoggettabilità risultano esclusi dalla procedura di VAS.

4A




Illustrazione delle fasi del Percorso 4A

Fase 2/Box 2

I contenuti dell'informativa vengono ampliati e approfonditi nella fase di predisposizione della proposta di piano/programma che definisce gli elementi di dettaglio ed operativi dello stesso.

Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale, degli esiti dell'eventuale concertazione effettuata sull'informativa e di quanto emerge sia nell'ambito della partecipazione prevista dalla normativa di settore che dalle attività di informazione e partecipazione di cui all'art. 36 e ss. della l.r. 65/2014 stabilite nel relativo programma, il dirigente responsabile elabora la proposta di piano.

Per l'elaborazione della proposta di piano il dirigente responsabile tiene conto delle indicazioni contenute nell'allegato C. Quest'ultimo contiene anche un'apposita sezione dedicata al processo di valutazione quale parte integrante del percorso di formazione del piano. La valutazione si compone, oltre che dell'analisi di coerenza e di fattibilità finanziaria, anche dell'analisi degli effetti attesi relativamente agli aspetti ambientali, territoriali, economici, sociali e della salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti di genere. Si sottolinea che, nei casi di piani soggetti a VAS, l'analisi degli effetti sull'ambiente, sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici e sulla salute confluisce nel rapporto ambientale, mentre la valutazione delle altre dimensioni resta un contenuto della sezione valutativa della proposta di piano dato che non influisce sul processo di VAS. La valutazione degli effetti è sviluppata secondo criteri e modalità dettagliati nell'allegato D. al presente documento.

Il completamento della sezione valutativa comprende la messa a punto del sistema di monitoraggio da tenere periodicamente aggiornato nella fase di attuazione. Devono essere descritti i flussi informativi necessari all'acquisizione dei dati di monitoraggio, individuando i soggetti che devono essere coinvolti nel sistema (soggetti attuatori delle azioni promosse dalla Regione, ma anche gli eventuali soggetti intermedi). È necessario inoltre definire le modalità di acquisizione delle informazioni, nonché la tempistica del monitoraggio (cfr. allegato E).

Inoltre il dirigente responsabile, seguendo le indicazioni di cui all'allegato G, redige il rapporto di conformazione al PIT-PPR, da allegare alla proposta di piano, nell'ambito del quale effettua un confronto tra la Disciplina del PIT con valenza di Piano paesaggistico ed i contenuti del piano/programma illustrando le relazioni tra i due strumenti e le eventuali declinazioni attuative del secondo rispetto al primo.

La documentazione è infine da completarsi, allegando all'atto di adozione della proposta di piano, il Rapporto del Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 38 della l.r. 65/2014 e la Relazione tecnica del responsabile del procedimento in cui, ai sensi dell'art. 8 co.8 del regolamento 15/R/2019, il dirigente responsabile:

- dà atto della correttezza del procedimento di formazione del piano o programma, dando altresì indicazioni sugli esiti dell'avvio del procedimento;
- evidenzia e certifica i profili di coerenza esterna relativamente agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale attinenti;
- evidenzia e certifica per quanto di interesse e competenza il rispetto dei principi generali del titolo I, capo I della l.r. 65/2014 e delle disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della medesima legge.

Il dirigente responsabile sottopone la proposta di piano e i suoi allegati, unitamente all'atto di adozione, al processo strategico della programmazione prima di trasmetterla al CD che ne verifica, sul piano tecnico, la conformità al modello di programmazione, alla normativa, alla coerenza con gli altri strumenti di programmazione vigenti e alla compatibilità finanziaria.¹⁴

La Giunta regionale trasmette la proposta di piano e i suoi allegati al Consiglio regionale ai fini dell'adozione per la consultazione pubblica.

Fase 2a/Box 2a

La proposta di piano adottata è depositata presso il Consiglio regionale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

¹⁴ Nell'ambito del processo strategico della programmazione è altresì acquisita la presa d'atto da parte Settore regionale competente in materia di tutela del paesaggio della presenza e della corretta redazione del Rapporto di conformazione al PIT-PPR.

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Nell'arco dei sessanta giorni dedicati alla consultazione pubblica del Consiglio regionale, il dirigente responsabile apre il processo di confronto istituzionale e con le parti sociali. Si tratta di un processo di informazione esterna, ulteriore rispetto a quello di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014, attraverso il quale la struttura regionale della Giunta si apre alla società attraverso l'attività di concertazione di cui all'art. 3 della l.r. 1/2015, ricevendo eventuali osservazioni, integrando così il dibattito in corso.

A conclusione del processo il dirigente responsabile provvede ad integrare la sezione 1.7 della proposta di piano dando conto degli esiti del confronto (ex art. 3 l.r. 1/2015) evidenziando le scelte operate relativamente agli indirizzi espressi dal Consiglio e alla volontà di accogliere o meno le osservazioni, le proposte e le critiche emerse, esplicitando, altresì, le risultanze della partecipazione eventualmente prevista dalla legge di settore istitutiva del piano.

Il piano/programma con i suoi allegati è inviato al NURV che, riunito in sezione ordinaria, si esprime sulla correttezza dello svolgimento del processo di valutazione (analisi di coerenza, fattibilità finanziaria, effetti attesi, sistema di monitoraggio) predisponendo una specifica Nota che viene trasmessa al dirigente responsabile. Dopodiché il piano/programma, integrato alla luce degli esiti del confronto esterno e alla Nota del NURV relativa al processo di valutazione è inviato al CD che ne valida, sul piano tecnico, la conformità, previa iscrizione a processi strategici.

Fase 3/Box 3

In questa ultima fase, il dirigente responsabile provvede a definire la proposta finale procedendo alle opportune modifiche della proposta di piano. La proposta definitiva viene sottoposta alla Giunta ai fini della sua adozione esplicitando il quadro finanziario pluriennale per missioni e programmi. A tal fine alla deliberazione di accompagnamento della proposta suddetta viene allegato un prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.

La proposta finale del piano/programma unitamente ai suoi allegati, viene adottata dalla Giunta e successivamente inviata al Consiglio per l'approvazione definitiva.

La proposta di delibera del Consiglio regionale per l'approvazione del piano/programma, conterrà il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. Tali contenuti potranno confluire in apposito allegato.

A seguito dell'approvazione il piano/programma viene reso disponibile alla più ampia diffusione attraverso gli strumenti di informazione utilizzati nel corso del processo di formazione. Il relativo avviso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt). I piani e programmi regionali approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della regione Toscana. I documenti da mettere a disposizione sono: il provvedimento di approvazione e il piano/programma approvato unitamente agli allegati.

Elenco della documentazione:

FASE 2

- Proposta di delibera al Consiglio regionale con i seguenti allegati:
 - Proposta di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. b) del regolamento 15/R/2019 con allegato il rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR
 - Relazione tecnica del responsabile del procedimento di cui all'art. 8 co.8 del regolamento 15/R/2019
 - Rapporto del garante
 - Provvedimento di verifica dell'autorità competente (NURV) di esclusione dalla VAS

FASE 2a

La documentazione da sottoporre a processi strategici e al CD è la seguente:

- Proposta di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. b) del regolamento 15/R/2019 integrata con i contenuti sugli esiti della concertazione, con allegato il rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR
- Nota del NURV per la validazione del processo di valutazione

FASE 3

- Proposta di delibera al Consiglio regionale¹⁵ con i seguenti allegati:
 - Proposta finale di piano di cui all'art. 2 co.1 lett. c) del regolamento 15/R/2019 con allegato il rapporto di verifica di conformità al PIT-PPR
 - Relazione tecnica del responsabile del procedimento di cui all'art. 8 co.8 del regolamento 15/R/2019 nella versione di cui alla fase 2
 - Rapporto del garante
 - Relazione sugli esiti della consultazione pubblica con il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

¹⁵ Si ricorda che all'atto di Giunta che approva la proposta di delibera al CR dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo per capitoli di bilancio per l'assunzione delle relative prenotazioni d'impegno.

3. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI

Nella suddivisione delle competenze introdotta dallo Statuto della Regione Toscana in tema di programmazione, al Consiglio regionale compete l'approvazione di piani/programmi, generali, settoriali o intersettoriali, aventi carattere pluriennale, mentre la loro attuazione annuale, purché entro le indicazioni contenute negli atti suddetti, è di competenza della Giunta, che deve trasmettere annualmente al Consiglio i rapporti di monitoraggio e valutazione relativi allo stato di attuazione dei singoli strumenti di programmazione.

In base alla l.r. 1/2015 vigente, sono individuate due tipologie di strumenti annuali nei quali sono presentati e resi pubblici gli esiti del monitoraggio, della valutazione e della verifica dell'attuazione dei piani pluriennali. Essi sono:

- Documenti di monitoraggio e valutazione¹⁶: descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani/programmi e consentono la valutazione e verifica rispetto agli effetti attesi contenuti nel piano, nella sezione relativa alla valutazione. Questi Documenti sono predisposti dal responsabile dell'attuazione dello strumento, comunicati al NURV, validati dal CD, approvati dalla Giunta e trasmessi al Consiglio regionale.
- Rapporto generale di monitoraggio¹⁷: sulla base del monitoraggio strategico generale evidenzia nel dettaglio lo stato di attuazione delle politiche d'intervento definite dal Programma regionale di sviluppo e dai piani/programmi pluriennali. Il Rapporto viene presentato dalla Giunta al Consiglio due volte l'anno:
 - in occasione della presentazione del Rendiconto (con riferimento all'anno precedente);
 - in occasione della presentazione della nota di aggiornamento al DEFR (con riferimento all'anno corrente);

Si fa presente che nel corso della loro attuazione i piani/programmi regionali possono essere soggetti modifiche che riguardano:

- le risorse finanziarie: in questo caso le modifiche confluiscono nei quadri complessivi delle risorse dedicate alle politiche settoriali contenuti nel DEFR o nella Nota di aggiornamento e vengono ratificate con i susseguenti bilanci (annuale e pluriennale).
- gli obiettivi (generali o specifici) azioni, interventi, progetti declinati a livello di piano/programma: in questo caso, sia che si tratti di modifiche di elementi esistenti che di inserimenti di nuovi, è necessario provvedere ad una modifica del documento approvato in Consiglio regionale. La proposta dovrà essere visionata dal CD per una verifica sulle coerenze con il sistema di programmazione e, eventualmente, dal NURV se le modifiche hanno ricadute anche sugli effetti ambientali del piano/programma (VAS). Per quanto riguarda i contenuti della proposta di modifica si veda l'Allegato H al presente documento. Nel caso in cui la modifica venga sottoposta a concertazione è necessario effettuare una comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art 48 dello Statuto.

Tutti i documenti suddetti vengono resi disponibili al pubblico, oltre che attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), anche attraverso il sito web regionale.

¹⁶ Previsti dall'articolo 22 comma 1, e dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015.

¹⁷ Previsto dall'articolo 22, comma 2, lettere b) e c) della l.r. 1/2015.